

Le indicazioni

I fatti

La Cassazione ha affrontato il caso di un grave infortunio sul lavoro, con un operaio di acciaieria costretto ad un'assenza di oltre 200 per pesanti lesioni a un braccio. L'impresa, in applicazione del decreto 231, era stata sanzionata sul piano economico.

Le imputazioni

Davanti a una pluralità di imputati, dai vertici aziendali al preposto, la Cassazione ha sottolineato come in caso di più imputazioni del medesimo infortunio, non è necessario accertare per ogni imputato la connessione tra responsabilità penale e impresa.

Impresa sanzionata anche per responsabilità di un solo dipendente

Decreto 231

Nel caso di una pluralità di imputati la connessione non va provata per tutti

Giovanni Negri

Intervenendo sull'applicazione del decreto 231 per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la Cassazione ha affermato che non è necessario, davanti a una pluralità di imputazioni relative ad un medesimo reato che sia accertato, con riguardo a ciascun imputato, un rapporto di connessione tra la sua responsabilità penale e l'interesse o il vantaggio dell'ente. Piuttosto è sufficiente che questo rapporto esista in relazione a un singolo soggetto ritenuto autore del reato.

La Corte, sentenza n. 5537 della Quarta sezione penale, si è trovata ad affrontare il caso di un grave infortunio sul lavoro, con lesioni che avevano

prodotto una malattia di 230 giorni: in pratica un impianto di filtrazione automatica all'interno di un'acciaieria presentava problemi di riavvolgimento automatico del nastro per cui, con l'obiettivo di intervenire con maggiore rapidità per riallinearlo, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche e il braccio del lavoratore era stato trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro.

Sanzionata anche in appello, sia pure con una riduzione della misura pecuniaria, l'impresa, in sede di ricorso, ha sottolineato, tra l'altro, che non risultava provato l'interesse aziendale degli imputati persone fisiche in posizione apicale. In assenza di un'eventuale conoscenza della rimozione delle protezioni antinfortunistiche da parte del direttore di stabilimento e dell'amministratore delegato, non era possi-



La relazione tra la responsabilità penale e l'ente può sussistere con riguardo a un singolo autore

bile individuare un collegamento tra le condotte contestate agli operatori e le indicazioni gestionali dei vertici aziendali. Questi ultimi, anzi, avevano preso le distanze dal comportamento dell'operatore e del preposto con una contestuale contestazione disciplinare. Indimostrato sarebbe poi stato l'interesse o il vantaggio dell'impresa.

La Cassazione ricorda innanzitutto la complessità della fisionomia dell'illecito ascrivibile all'impresa, con tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che ha un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso; si aggiunge poi l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione, articolata diversamente a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione.

La difesa, nella lettura della Cassazione, contesta esclusivamente l'esistenza dell'elemento di connessione tra il reato presupposto e le persone fisiche responsabili del reato, che l'articolo 5 del decreto n. 231 del 2001 identifica in coloro che hanno agito nell'interesse dell'ente o, in alternativa, in quelle condotte che hanno procurato un vantaggio all'ente.

E allora, afferma la sentenza, la prima puntualizzazione da fare riguarda l'alternatività tra i due requisiti: non è infatti richiesto dal decreto 231, per potere configurare la responsabilità dell'ente, che l'aver agito nell'interesse dell'ente o l'aver procurato un vantaggio al medesimo siano elementi entrambi presenti, ne basta invece uno solo.

La seconda precisazione riguarda i soggetti responsabili del reato: «a tal proposito, non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l'ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato».